



# Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>1</sup> concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue:

*Sostituzione di un termine*

*In tutto l'atto normativo "Direzione federale delle misurazioni catastali" è sostituito con "D+M".*

*Art. 1* Funzioni della misurazione ufficiale

La misurazione ufficiale:

- a. mette a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali nonché dell'economia, della scienza e di terzi i geodati di riferimento secondo l'art. 29 capoverso 1 LGI su oggetti situati su, sopra o sotto la superficie terrestre;
- b. assicura la disponibilità dei geodati necessari per l'istituzione e la tenuta del registro fondiario ai sensi dell'articolo 950 del Codice civile svizzero.

*Art. 1a* Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione

Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene prescrizioni particolari, alla misurazione ufficiale si applica l'ordinanza del 21 maggio <sup>2</sup> sulla geoinformazione (OGI).

*Art. 3 cpv. 3*

*Abrogato*

MU

<sup>1</sup> RS 211.432.2

<sup>2</sup> RS 510.620

*Art. 4 cpv. 2*

2 In caso di conversione di opere militari all'uso civile, il DDPS disciplina la procedura per il loro inserimento nella misurazione ufficiale e il pagamento dei costi.

*Art. 5* Componenti della misurazione ufficiale

<sup>1</sup> Sono componenti della misurazione ufficiale

- a. i dati;
- b. i punti fissi e i segni di terminazione nel terreno (segni);
- c. i documenti tecnici e amministrativi;
- d. le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

<sup>2</sup> Il DDPS regola i dettagli, in particolare i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. È fatto salvo l'articolo 7.

*Art. 6* Modello dei dati della misurazione ufficiale

<sup>1</sup> Il DDPS stabilisce i requisiti del modello dei geodati per la misurazione ufficiale, segnatamente per quanto riguarda il contenuto, le dimensioni, la precisione e l'attendibilità. Il modello dei dati può avere una struttura modulare.

<sup>2</sup> Non sono ammesse estensioni cantonali del modello dei geodati.

*Art. 6a**Abrogato**Art. 7* Piano per il registro fondiario

<sup>1</sup> Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale.

<sup>2</sup> Contiene almeno i dati su:

- a. i beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC);
- b. i diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC);
- c. le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC);
- d. le servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo in una rappresentazione univoca sul piano grafico dei loro confini (art. 732 cpv. 2 CC);
- e. i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC).

<sup>3</sup> L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC).

<sup>4</sup> I confini delle servitù vengono trasferiti nei dati della misurazione ufficiale tramite un'interfaccia.

<sup>5</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti per l'iscrizione nel registro fondiario, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione.

#### *Art. 10*

##### *Abrogato*

#### *Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili nonché i confini dei diritti per sé stanti e permanenti, sempre che possano essere differenziati secondo la superficie. È fatto salvo l'articolo 17.

#### *Art. 14* Tracciato dei confini

<sup>1</sup> Come linea di confine vale la linea o un arco di cerchio tra due punti del confine.

<sup>2</sup> In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento o della tenuta a giorno occorre tendere a una semplificazione del tracciato dei confini. Le linee di confine esistenti devono essere per quanto possibile rettificare.

#### *Art. 14°* Correzione di contraddizioni

<sup>1</sup> Le contraddizioni tra i dati della misurazione ufficiale e le condizioni del terreno o tra il piano per il registro fondiario e altri piani della misurazione ufficiale sono corrette d'ufficio, tenendo conto dell'articolo 668 capoverso 2 CC.

<sup>2</sup> L'uso di geometrie approssimative per gli archi nei dati non costituisce una contraddizione.

#### *Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima che i confini siano rilevati per la prima volta.

#### *Titolo di partizione davanti all'art. 18*

### **Capitolo 4: Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno e progetti pilota**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### *Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per rinnovamento s'intende la trasformazione o il completamento di una misurazione ufficiale riconosciuta come definitiva per adeguarla alle prescrizioni vigenti.

*Art. 19* Metodo

La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) può emanare istruzioni concernenti il metodo per il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno.

*Art. 20* Sistema di riferimento geodetico

Il riferimento planimetrico e altimetrico della misurazione ufficiale si basano sugli articoli 4 e 5 OGI<sup>3</sup>.

*Art. 21 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 23* Tenuta a giorno permanente

<sup>1</sup> Le componenti della misurazione ufficiale per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione, devono essere aggiornate entro tre mesi da quando è avvenuta una modifica.

<sup>2</sup> Sentita la D+M, in casi fondati i Cantoni possono prevedere termini divergenti.

<sup>3</sup> Disciplinano il sistema di comunicazione.

*Art. 24 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il DDPS regola il ciclo di aggiornamento. Può prevedere cicli di aggiornamento diversi per le singole componenti della misurazione ufficiale.

*Art. 25*

*Abrogato*

*Art. 26*

L'autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni (art. 42) esamina, secondo le direttive della D+M, qualità e completezza di tutte le componenti della misurazione ufficiale.

*Art. 27*

*Abrogato*

*Art. 28 cpv. 3 lett. d e cpv. 4*

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti:

- d. al proprietario del fondo che lo richiede è spedito un estratto per il suo fondo del piano per il registro fondiario secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a–c.

<sup>3</sup> RS 510.620

<sup>4</sup> Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.

*Art. 29 cpv. 1*

<sup>1</sup> Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione delle opposizioni presentate in prima istanza, l'autorità cantonale competente approva, indipendentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, se i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale.

*Art. 30* Riconoscimento da parte della Confederazione

<sup>1</sup> La D+M riconosce i lavori di misurazione se:

- a. la sua verifica formale ha mostrato che i dati soddisfano i requisiti del diritto federale; e
- b. i lavori di misurazione sono stati approvati dal Cantone.

<sup>2</sup> Essa designa i documenti che l'autorità cantonale competente deve presentare.

*Art. 31 Rubrica e cpv. 2*

*Rubrica abrogata*

<sup>2</sup> Il DDPS disciplina i requisiti tecnici e organizzativi della gestione, segnatamente la sicurezza dei dati, l'archiviazione e la storicizzazione secondo gli articoli 13–16 OGI<sup>4</sup>.

*Art. 34 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia gestisce un geoservizio per l'accesso in rete ai dati della misurazione ufficiale (art. 36 lett. e OGI<sup>5</sup>).

*Art. 36* Servizio di telecaricamento

<sup>1</sup> L'accesso ai dati della misurazione ufficiale deve essere garantito attraverso un servizio di telecaricamento.

<sup>2</sup> Il DDPS disciplina i dettagli tecnici e organizzativi del servizio.

*Art. 37 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Sono considerati autenticati gli estratti dei geodati di base della misurazione ufficiale in forma analogica o digitale per i quali la conformità con i dati determinanti della misurazione ufficiale è ufficialmente attestata da un ingegnere geometra iscritto nel

<sup>4</sup> RS 510.620

<sup>5</sup> RS 510.620

registro dei geometri secondo l'articolo 17 dell'ordinanza sui geometri del 21 maggio 2008<sup>6</sup> (registro).

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 38*

*Abrogato*

*Art. 39* Rilascio ad autorità federali

Se lo scambio di dati tra autorità non è disciplinato contrattualmente giusta l'articolo 14 capoverso 3 LGI, per l'indennizzo del rilascio di dati della misurazione ufficiale ad autorità federali sono considerati soltanto il tempo impiegato e i costi determinanti dal mandato.

*Art. 40 cpv. 3<sup>bis</sup> e 6*

<sup>3bis</sup> In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario e le organizzazioni partner, essa provvede all'ulteriore sviluppo del modello di geodati della misurazione ufficiale; a questo scopo, può istituire gruppi di lavoro.

<sup>6</sup> *Abrogato*

*Titolo di partizione davanti all'art. 42*

## **Sezione 2: Vigilanza sulla misurazione ufficiale**

*Art. 42 rubrica, cpv. 1 e 4*

Servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

<sup>1</sup> Il Cantone designa il servizio competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale (servizio di vigilanza sulle misurazioni). Quest'ultimo sottostà alla direzione professionale non soggetta a istruzioni di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

<sup>4</sup> I Cantoni possono trasferirsi reciprocamente la vigilanza sulla misurazione o creare istituzioni comuni per la vigilanza sulla misurazione.

*Art. 44* Diritto di eseguire i lavori

<sup>1</sup> I lavori della misurazione ufficiale possono essere eseguiti solo da ingegneri geometri non soggetti a istruzioni e iscritti nel registro, o sotto la loro direzione professionale.

<sup>2</sup> Il DDPS può stabilire eccezioni.

<sup>6</sup> RS 211.432.261

*Art. 45*

*Abrogato*

*Art. 46*            Comunicazione con il registro fondiario

<sup>1</sup> Il DFGP e il DDPS disciplinano gli aspetti fondamentali della comunicazione elettronica tra gli uffici della misurazione ufficiale e gli uffici del registro fondiario.

<sup>2</sup> Per gli altri aspetti, sono i Cantoni a disciplinare la comunicazione tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario.

*Art. 46a*            Documenti di mutazione ed estratti autenticati

<sup>1</sup> I Cantoni stabiliscono quali ingegneri geometri iscritti nel registro:

- a. possono firmare documenti di mutazione;
- b. possono rilasciare estratti autenticati conformemente all'articolo 37.

<sup>2</sup> Il rilascio elettronico di estratti autenticati si basa sull'ordinanza dell'8 dicembre 2017<sup>7</sup> sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

*Titolo di partizione dopo l'art. 46a*

## **Sezione 4: Progetti pilota**

*Art. 46b*

<sup>1</sup> I Nell'ambito della misurazione ufficiale, la D+M può approvare progetti pilota in singoli Cantoni o per aree geografiche limitate a scopo di sperimentazione e sviluppo:

- a. di nuove procedure e competenze;
- b. di nuove tecnologie;
- c. di nuovi contenuti, dati e modelli di rappresentazione.

<sup>2</sup> Il DDPS può emanare regolamenti speciali per tali progetti pilota che si discostano dalle ordinanze federali.

<sup>3</sup> I progetti pilota devono essere limitati nel tempo e valutati.

*Titolo di partizione davanti all'art. 47*

## **Capitolo 8: Accordo di programma, sussidi federali e costi residui**

### **Sezione 1: Accordi di programma**

*Art. 47*            Accordo di programma

<sup>1</sup> I Sono oggetto degli accordi di programma tra l'Ufficio federale di topografia e i Cantoni, segnatamente:

<sup>7</sup> RS 211.435.1

- a. le prestazioni del Cantone;
- b. i sussidi prestati dalla Confederazione
- c. il controlling;
- d. i dettagli della vigilanza finanziaria.

<sup>2</sup> La durata dell'accordo di programma è di quattro anni. Possono essere concordati obiettivi parziali per una durata più breve.

#### *Art. 47a* Rendiconto e controllo

<sup>1</sup> Il Cantone riferisce annualmente all'Ufficio federale di topografia sull'utilizzo dei sussidi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di topografia esegue controlli a campione su:

- a. l'attuazione di singole misure in conformità con gli obiettivi del programma;
- b. l'impiego dei sussidi versati.

#### *Art. 47b* Inadempienza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia trattiene i pagamenti rateali in tutto o in parte per la durata del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di presentare rapporto (art. 47a cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

<sup>2</sup> Se oltre la durata del programma si rileva che la prestazione è lacunosa, l'Ufficio federale di topografia esige dal Cantone la correzione, fissandogli a questo scopo un termine appropriato.

<sup>3</sup> Se la prestazione rimane carente anche dopo la scadenza di questo termine, l'Ufficio federale di topografia esige la restituzione dei pagamenti nella misura dell'inadempienza (art. 28 cpv. 1 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990<sup>8</sup>).

## **Sezione 2: Indennizzi federali**

#### *Art. 47c* Commisurazione degli indennizzi federali

<sup>1</sup> La commisurazione degli indennizzi federali al finanziamento della misurazione ufficiale si basa sull'allegato 1.

#### *Art. 47d* Spese computabili

<sup>1</sup> Sono computabili unicamente le spese sopportate per l'adempimento dei compiti conformi alle prescrizioni e al principio dell'economicità.

<sup>2</sup> Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

<sup>8</sup> RS 616.1

- a. le spese per la tenuta a giorno corrente e la gestione;
- b. le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione;
- c. gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione da essi prestata in materia di terminazione e misurazione;
- d. le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico;
- e. gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione;
- f. gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misurazione;
- g. le spese suppletive risultanti dall'inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili;
- h. la determinazione degli indirizzi degli edifici;
- i. i costi della correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a.

*Art. 48* Calcolo delle spese computabili

<sup>1</sup> Per i lavori aggiudicati secondo il diritto sugli appalti pubblici, le spese computabili corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l'articolo 47d.

<sup>2</sup> Per i lavori non aggiudicati secondo il diritto sugli appalti pubblici, il Cantone stabilisce l'indennità computabile sulla base delle tariffe usuali di mercato.

<sup>3</sup> Gli indennizzi stabiliti dai Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.

<sup>4</sup> Nell'accordo di programma, al posto delle spese computabili può essere concordato un contributo federale forfettario.

*Art. 48a*

*Abrogato*

*Titolo di partizione davanti all'art. 49*

**Sezione 3: Costi residui**

*Art. 55 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 57 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 57a* Disposizioni transitorie della modifica del ...

L'abrogazione del livello d'informazione Condotte sotterranee ha luogo nei seguenti passaggi:

- a. Il set di geodati di base «condotte» (identificatore 222), creato con l'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>9</sup> sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta, e il livello d'informazione «condotte» della misurazione ufficiale sono provvisoriamente gestiti e aggiornati in parallelo.
- b. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) verifica i dati del set di geodati di base «condotte» utilizzando i dati del livello d'informazione «condotte».
- c. L'Ufficio federale di topografia, d'intesa con l'UFE, stabilisce la data in cui il livello d'informazione sulle «condotte» della misurazione ufficiale può essere abrogato e cancellato; esso comunica tale data ai Cantoni e pubblica la decisione sul Foglio federale.

<sup>9</sup> RS 746.12

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente istruzione entra in vigore il ....

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero

Il Presidente della Confederazione: Ignazio  
Cassis

Il Cancelliere federale: Walter Thurnherr

*Allegato*  
(Art. 47c cpv. 1)

## **Commisurazione degli indennizzi federali**

Ai fini della commisurazione degli indennizzi federali al finanziamento dei progetti dei Cantoni secondo l'articolo 47c, fanno stato le seguenti percentuali; tali percentuali indicano la quota delle spese imputabili secondo gli articoli 47d e 48:

### **1. Primo rilevamento:**

- a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 30 per cento;
- c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 45 per cento.

### **2. Nuovo rilevamento:**

Se viene sostituita una misurazione effettuata secondo le norme in vigore prima del 10 giugno 1919, si applicano i valori secondo il capoverso 1.

### **3. Rinnovamento:**

- a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
- c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
- d. per i raggruppamenti di terreni in agricoltura e selvicoltura, se la Confederazione non presta indennizzi sulla base di altre basi legali e a condizione che questi costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

### **4. Terminazione:**

Terminazione dei confini sovrani e di proprietà delle aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), a condizione che il Cantone si faccia carico di una quota adeguata dei costi: 25 per cento.

**5. Misure in seguito a eventi naturali:**

Per le misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali o a spostamenti permanenti del terreno e che sono equivalenti a un primo rilevamento, si applicano le tariffe per il primo rilevamento e la terminazione.

**6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:**

- a. per particolari adeguamenti di interesse nazionale eccezionalmente importante, a condizione che il Cantone dimostri che il finanziamento è assicurato: 60 per cento;
- b. dei costi di tenuta a giorno periodica che non sono a carico di chi li ha cagionati e il cui finanziamento è garantito in modo dimostrabile secondo le informazioni del Cantone, per periodo secondo l'articolo 24 capoverso 3: 60 per cento.

**7. Progetti pilota:**

Progetti pilota innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e per testare nuove tecnologie: 50–100 per cento, commisurato al contenuto innovativo e all'interesse della Confederazione.

*Allegato*  
(n. III)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011<sup>10</sup>**

*Sostituzione di un termine*

*In tutto l'atto normativo "piano per il registro fondiario" è sostituito con "mappa catastale".*

*Art. 21* Rappresentazione dei fondi nella mappa catastale

<sup>1</sup> Gli immobili, i diritti per sé stanti e permanenti, le miniere nonché le servitù il cui esercizio è limitato a una parte del fondo sono raccolti, gestiti e rappresentati conformemente alle norme per la misurazione ufficiale.

<sup>2</sup> La modifica delle linee di confine degli immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti e delle miniere nel registro fondiario richiede l'esistenza di documenti di mutazione firmati dall'ingegnere geometra competente (art. 46a OMU<sup>11</sup>).

*Art. 70 cpv. 3*

<sup>2</sup> Se all'attestazione del titolo giuridico è da allegare un estratto della mappa catastale (art. 732 cpv. 2 CC), la posizione locale deve essere rappresentata geometricamente nell'estratto del piano secondo i requisiti dell'articolo 7 capoverso 3 OMU<sup>12</sup>.

### **2. Ordinanza sui geometri del 21 maggio 2008<sup>13</sup>**

*Art. 22a* Astensione

<sup>1</sup> Gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri devono astenersi dal trattare affari in cui:

- a. hanno un proprio interesse diretto;
- b. la moglie, il marito, il partner registrato o una persona con cui ha una stretta relazione di parentela, affinità, dovere o dipendenza ha un interesse diretto.

<sup>2</sup> Sono riservate ulteriori disposizioni per le persone che eseguono lavori di misurazione ufficiale in qualità di dipendenti in servizio pubblico.

<sup>10</sup> RS 211.432.1

<sup>11</sup> RS 211.432.2

<sup>12</sup> RS 211.432.2

<sup>13</sup> RS 211.432.261

<sup>3</sup> Se la competenza non è regolata diversamente, la Commissione dei geometri decide in merito a un'astensione contestata.

### **3. Ordinanza dell'8 dicembre 2017<sup>14</sup> sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica**

#### *Ingresso*

visti gli articoli 48 capoverso 5 del Codice civile<sup>15</sup> e 55a capoverso 4 del titolo finale del

gli articoli 929 e 929a del Codice delle obbligazioni<sup>16</sup>,  
nonché gli articoli 33 capoverso 3 lettera b della legge sulla geoinformazione<sup>17</sup> del 5 ottobre 2007,

#### *Art. 1 cpv. 1 Frase introduttiva*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina, nell'ambito del diritto privato e della misurazione ufficiale, i requisiti tecnici e la procedura per la creazione di:

#### *Art. 2 lett. a n. 4*

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *Persona autorizzata a stendere atti autentici*: una persona che ha l'autorità ufficiale, secondo il diritto federale o cantonale, di stendere documenti pubblici elettronici o certificati elettronici, segnatamente:
  4. un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>18</sup> sulla misurazione ufficiale.

<sup>14</sup> RS 211.435.1

<sup>15</sup> RS 210

<sup>16</sup> RS 220

<sup>17</sup> RS 510.62

<sup>18</sup> RS 211.432.2

#### **4. Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari del 13 dicembre 1999<sup>19</sup>**

*Art. 32a*            Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

<sup>1</sup> L'organo competente del DDPS informa il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale circa l'apertura di una procedura di approvazione dei piani.

<sup>2</sup> Informa entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori di costruzione il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

#### **5. Ordinanza del 2 maggio 1990<sup>20</sup> concernente la protezione delle opere militari**

*Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> La misurazione ufficiale comprende i termini dei fondi della Confederazione nonché quelli delle opere militari generalmente visibili che vi si trovano. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d'opera non visibili non possono figurare nelle componenti della misurazione ufficiale, né in forma analogica né digitale.

#### **6. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>21</sup> sulla geoinformazione**

*Allegato 1*  
(Art. 1 cpv. 2)

### **Catalogo dei geodati di base del diritto federale**

*Gli identificatori 52 e 54–64 sono abrogati.*

*L'identificatore 51 è modificato e l'identificatore **XX** è aggiunto come segue:*

<sup>19</sup>    RS 510.51

<sup>20</sup>    RS 510.518.1

<sup>21</sup>    RS 510.620

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto RDPP	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecartamento	Identificatore
Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)	RS 510.62 Art. 29 segg. RS 211.432.2 Art. 7	Cantoni [UFRF e D+M]	X		A	X	51
Dati della misurazione ufficiale	RS 211.432.2 Art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	XX

## 7. Ordinanza del 2 settembre 2009<sup>22</sup> sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti ai confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale.

*Art. 14 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Mediante l'autenticazione è ufficialmente attestato che:

- b. che i confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale corrispondano allo stato designato con la data.

## 8. Ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008<sup>23</sup>

*Art. 3 lett. b*

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- b. *nomi geografici della misurazione ufficiale*: Nomi degli oggetti topografici secondo i dati della misurazione ufficiale;

<sup>22</sup> RS 510.622.4

<sup>23</sup> RS 510.625

## **9. Ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008<sup>24</sup>**

*Art. 27* Organismo di coordinamento delle riprese aeree

L'Ufficio federale di topografia coordina i voli dell'Amministrazione federale destinati al rilevamento dei geodati di base.

## **10. Ordinanza sulle strade nazionali del 7 novembre 2007<sup>25</sup>**

*Art. 19* Annuncio all'autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale

<sup>1</sup> L'USTRA informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sulla presentazione di un progetto esecutivo.

<sup>2</sup> Informa il servizio entro un termine di 30 giorni circa i cambiamenti del progetto esecutivo che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

## **11. Ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>26</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani**

### **di impianti elettrici**

*Art. 5 cpv. 4*

<sup>4</sup> Informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura.

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Informa entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori di costruzione il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche di impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

## **12. Ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983<sup>27</sup>**

*Art. 15 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Le imprese ferroviarie informano l'UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e

<sup>24</sup> RS 510.626

<sup>25</sup> RS 725.111

<sup>26</sup> RS 734.25

<sup>27</sup> RS 742.141.1

delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all'UFT.

<sup>1bis</sup> *Abrogato*

*Inserire prima del titolo di partizione del capitolo 1a.*

*Art. 15<sup>bis</sup>*            Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

<sup>1</sup> L'UFT informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

<sup>2</sup> I gestori dell'infrastruttura informano il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

### **13. Ordinanza sugli impianti a fune del 21 dicembre 2006<sup>28</sup>**

*Art. 56a*            Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

<sup>1</sup> L'UFT informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

<sup>2</sup> Le imprese di trasporto a fune informano il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

### **14. Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta del 26 giugno 2019<sup>29</sup>**

*Inserire prima del titolo di partizione della Sezione 3*

*Art. 17a*            Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

<sup>1</sup> L'UFE informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

<sup>2</sup> Le imprese informano il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche dei loro impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

<sup>28</sup>            RS 743.011

<sup>29</sup>            RS 746.11

## **15. Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta del 4 giugno 2021<sup>30</sup>**

*Art. 43* Rilevamento dell'impianto di trasporto in condotta

L'impianto di trasporto in condotta deve essere rilevato da agrimensori qualificati prima dell'inizio dell'esercizio. L'UFE prescrive il modello di dati.

*Art. 43a* Annotazione nel registro fondiario

Gli impianti di trasporto in condotta devono essere annotati nel registro fondiario.

*Art. 45 cpv. 3*

<sup>3</sup> Resta riservato l'inserimento dei dati di singole componenti di impianti di trasporto in condotta nella misurazione ufficiale.

## **16. Ordinanza del 23 novembre 1994<sup>31</sup> sull'infrastruttura aeronautica**

*Art. 27b<sup>bis</sup>* Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale

<sup>1</sup> L'UFAC informa il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale sull'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

<sup>2</sup> L'esercente dell'aerodromo informa il servizio entro un termine di 20 giorni circa le modifiche di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

<sup>30</sup> RS 746.12

<sup>31</sup> RS 748.131.1

